



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22
GIUGNO 2012, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”***

(G.U. 11 AGOSTO 2012, N. 187, S.O.)

(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, n. 83

“MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”

(G.U.26 GIUGNO 2012, N. 147 S.O.)

(in vigore dalla data di pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE

Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 23/2012

<p>PROJECT BOND (Art. 1)</p>	<p>Introdotte diverse misure volte ad agevolare l'emissione ed il collocamento di obbligazioni da parte delle società di progetto, rendendole appetibili per gli investitori; nella fattispecie, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione, per un triennio dalla sottoscrizione delle obbligazioni, di un regime fiscale agevolato consistente nell'equiparazione al regime degli interessi dei titoli di Stato (aliquota 12,50%) e nell'esclusione dei limiti di deducibilità assoluta degli interessi medesimi; - la possibilità di emettere i <i>project bond</i> anche per rifinanziare un debito già contratto. <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato</p>
<p>FINANZIAMENTO MEDIANTE DEFISCALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE REALIZZATE CON FINANZA DI PROGETTO (Art. 2)</p>	<p>Estensione delle forme di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione previste dalla Legge di stabilità 2012 (art. 18 L. 181/2011) a <u>tutte le infrastrutture realizzate in partenariato pubblico privato</u> secondo le formule individuate dall'art. 3, comma 15 <i>ter</i>, del Codice dei contratti.</p> <p>L'articolo apporta inoltre alcuni aggiustamenti alla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato</p>
<p>CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SULLO STUDIO DI FATTIBILITÀ A BASE DI GARA NELLA FINANZA DI PROGETTO (Art. 3)</p>	<p>L'articolo, attraverso l'inserimento del comma 1 <i>bis</i> nell'art. 14 <i>bis</i> della L. 241/1990, rende obbligatoria la conferenza di servizi preliminare relativamente alle opere realizzate mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 del Codice dei contratti. La conferenza si esprime sullo studio di fattibilità da porre a base di gara e le indicazioni fornite in sede di conferenza di servizi possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (comma 1).</p> <p>Mediante inserimento del comma 2 <i>bis</i> nel corpo dell'art. 153 del Codice dei contratti, "definiti" i requisiti professionali dei soggetti incaricati di redigere lo studio di fattibilità da porre a base di gara, con particolare riguardo, come sottolineato nella relazione, agli aspetti economico-finanziari legati alla gestione della infrastruttura da realizzare. In mancanza di professionalità adeguate, l'Amministrazione acquisisce all'esterno la prestazione applicando le procedure del Codice dei contratti (comma 2).</p> <p>In base alla disposizione integrativa inserita dalla legge di conversione, gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione integrata in sede di conversione</p>

<p>AFFIDAMENTO A TERZI NELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI (Art. 4)</p>	<p>Elevata dal 50 al 60% la quota che i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi (modificato in tal senso l'art. 51, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1).</p> <p>La legge di conversione, mediante modifica dell'art. 51, comma 2, del citato D.L. 1/2012, ha anticipato al 1 gennaio 2014 l'operatività della disposizione, originariamente differita al 1 gennaio 2015.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostituito in sede di conversione</p>
<p>CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ (Art. 4 bis)</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo in commento modifica, integrandola, la disciplina del contratto di disponibilità introdotta nel Codice dei contratti dal D.L. 1/2012. Nella fattispecie:</p> <p>a) con aggiunta di due periodi al comma 1 dell'art. 160 <i>ter</i> del D.Lgs. 163/2006 il legislatore fornisce ulteriori criteri per la ripartizione contrattuale dei rischi tra committente ed affidatario del contratto, precisando che sono a carico del secondo (con variazione dei corrispettivi) quelli incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Per converso rimangono di regola a carico dell'affidatario i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa;</p> <p>b) con aggiunta di un periodo al comma 5 del summenzionato art. 160 <i>ter</i> del Codice, diviene possibile per l'amministrazione aggiudicatrice attribuire all'affidatario del contratto di disponibilità il ruolo di Autorità espropriante.</p> <p><i>NORMA TRANSITORIA</i></p> <p>Il comma 2 dell'articolo dispone che la modifica di cui al punto a) si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito in sede di conversione</p>

<p>DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA NEI SERVIZI TECNICI (Art. 5)</p>	<p>Per superare le condizioni di indeterminazione in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti dopo l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9 del D.L. 1/2012, la norma in commento, mediante integrazione del predetto art. 9 del decreto semplificazione e, pertanto, <u>con disposizione che rimane esterna al Codice dei contratti</u>, fornisce indicazioni per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (sul punto è anche intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione n. 59 del 3 maggio 2012)</p> <p>Nello specifico, per la determinazione della base d'asta, le stazioni appaltanti potranno fare riferimento ai parametri da stabilirsi con decreto del Ministro vigilante per la liquidazione dei compensi giudiziali. Al medesimo decreto viene altresì demandata la definizione della classificazione delle prestazioni onde individuare la prestazione professionale (comma 1).</p> <p>Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sopra citato, in forza della <u>disposizione transitoria</u> di cui al comma 2, le stazioni appaltanti erano facoltizzate ad applicare, come criteri o base di riferimento, le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, nonché le classificazioni di cui all'art. 14 della L. 143/1949.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato</p> <p><i>NOTA</i> <i>Alla disposizione di cui all'art. 9 del decreto liberalizzazioni citato (D.L. 1/2012, inerente la quantificazione giudiziale dei corrispettivi anche ai fini della determinazione della "base d'asta" è stata data attuazione con decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 in G.U. n. 195 del 23 agosto 2012 recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".</i></p>
<p>CREDITI DI IMPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (Art. 6)</p>	<p>L'articolo si propone di consentire ai Comuni di utilizzare i crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione, liberando risorse a vantaggio dell'economia reale.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p>

<p>MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 (Art. 10)</p>	<p>L'articolo attribuisce ai Commissari delegati (vale a dire i Presidenti delle Regioni colpite) di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il compito di provvedere, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011- ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.</p> <p>Ai sensi del comma 7, l'affidamento degli interventi può essere disposto anche con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti (procedura negoziata non preceduta da bando), compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.</p>
<p>DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Art. 11)</p>	<p>L'articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eleva al 50% la soglia di detrazione IRPEF per le ristrutturazioni, per un arco temporale delimitato fino al 30 giugno 2013 (comma 1); - differisce al 30 giugno 2013 il termine per la documentazione delle spese di riqualificazione energetica ammesse a detrazione (commi 2 e 2 bis). <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato in sede di conversione</p>

<p>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art. 13)</p>	<p>ATTIVITÀ EDILIZIA L'articolo, modificando l'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 e modificando e integrando l'art. 23 del D.P.R. 380/2001, interviene nuovamente in materia di SCIA nel settore dell'edilizia con l'obiettivo di applicare le semplificazioni introdotte anche alle procedure disciplinate con norme regolamentari, nonché estendendo siffatte forme di semplificazione alla DIA, ancora prevista da talune leggi regionali. La legge di conversione, inoltre, ha integrato l'articolo in esame prevedendo ulteriori modifiche al D.P.R. 380/2001 dirette a concentrare tutte le vicende amministrative connesse al titolo abilitativo nello sportello unico per l'edilizia, che diviene l'unico punto di accesso per il privato interessato e l'unico punto abilitato all'invio delle comunicazioni. Viene inoltre implementato il principio di autocertificazione anche con riferimento ai pareri tecnici e agli atti preliminari.</p> <p>DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Nonostante la <i>sedes materiae</i>, la disposizione di cui al comma 01, introdotta dalla legge di conversione, presenta carattere generale, riguardando tutti i procedimenti amministrativi. Infatti, il comma in argomento contiene una integrazione del comma 9 <i>bis</i> dell'art. 2 della L. 241/1990 relativo alla disciplina della conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilendo l'obbligo di pubblicazione, per ciascun procedimento, sul sito Internet istituzionale dell'amministrazione, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella <i>homepage</i>, dell'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento. In forza dell'integrazione normativa, tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato e integrato in sede di conversione</p>
<p>ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (Art. 13 bis)</p>	<p>L'articolo, mediante integrazione dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, introduce una nuova fattispecie di interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo, vale a dire le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, disponendo al contempo una semplificazione della documentazione da allegare alla comunicazione.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>

<p>RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE (Art. 13 <i>ter</i>)</p>	<p>L'articolo in esame dispone le sostituzione del comma 28 dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, con i nuovi commi 28, 28 <i>bis</i> e 28 <i>ter</i> allo scopo di ridefinire la disciplina della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle somme dovute da quest'ultimo all'erario, nel caso di appalto di opere o servizi.</p> <p>In particolare il nuovo comma 28 <i>ter</i>, <u>esclude</u> esplicitamente dall'ambito di applicazione del predetto regime di solidarietà le stazioni appaltanti pubbliche e private assoggettate al Codice dei contratti (il riferimento è, nella fattispecie, alle stazioni appaltanti definite dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p>“AMMINISTRAZIONE APERTA” (Art. 18)</p>	<p>L'articolo rende di carattere generale l'obbligo di pubblicazione via internet della erogazione a qualunque titolo di somme da parte della pubblica amministrazione a imprese e ad altri soggetti economici, secondo i principi di accessibilità totale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>Nella fattispecie, ricadono nel campo di applicazione del suddetto obbligo, <u>la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.</u></p> <p>La pubblicazione riguarda i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. <p>Tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni e gli Enti locali, <u>nonché le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni stesse</u> (viene infatti evocata la potestà legislativa statale esclusiva <i>ex</i> art. 117, secondo comma Cost.), sono tenute a conformarsi all'obbligo in argomento <u>entro il 31 dicembre 2012</u> (le Regioni a Statuto speciale si conformano entro il medesimo termine in base ai rispettivi Statuti).</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione sui siti Internet costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, ferma restando la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione anche sotto il profilo del danno da ritardo eventualmente rilevato.</p> <p>L'articolo in esame, al comma 6, fa salve le disposizioni speciali inerenti le spese per l'attività economica e contrattuale della pubblica amministrazioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>dal Codice dei contratti</u> (ivi compreso l'art. 6 <i>bis</i> relativo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici);

	<ul style="list-style-type: none"> – dal Codice dell’Amministrazione digitale; – dal Codice delle leggi antimafia; – dall’art. 8 del D.L. 52/2012 (<i>Spending review</i>). <p>Ai pagamenti obbligatori e previdenziali relativi al lavoro dipendente si applicano le regole ad essi proprie.</p> <p>Il medesimo comma 6 demanda ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012 sentita la Conferenza unificata, la definizione delle modalità di <u>coordinamento delle disposizioni sopra elencate</u> (comprese quelle sulla pubblicità negli appalti pubblici) con la disciplina dettata dall’articolo in commento, con facoltà di disciplinare altresì forme semplificate di attuazione per i pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato in sede di conversione</p>
<p>ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (Artt. 19-22)</p>	<p>Gli articoli in commento istituiscono l’Agenzia per l’Italia digitale, destinata a sostituire DigitPa e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di cui pertanto si dispone la soppressione.</p> <p><u>Conversione:</u> Articoli modificati in sede di conversione</p>
<p>CENTRALE DI COMMITTENZA PER L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI STRATEGICI PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE (Art. 29 bis)</p>	<p>Prevista la possibilità di avvalersi, mediante stipulazione di apposita convenzione, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, in qualità di centrale di committenza, per la realizzazione di progetti finanziati con fondi europei nell’ambito degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 88/2011.</p> <p>Si tratta pertanto di una peculiare ipotesi di centrale di committenza appartenente all’amministrazione statale, istituita con la specifica missione di provvedere alla realizzazione di lavori pubblici ricompresi nei suddetti progetti comunitari.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>

**MODIFICA ALL'ART. 38
DEL CODICE DEI
CONTRATTI IN TEMA DI
CONCORDATO
PREVENTIVO
(Art. 33)**

Il comma 1 dell'articolo inserisce nel corpo della legge fallimentare (R.D. 267/942) il nuovo art. 186 *bis* relativo al concordato con continuità aziendale. In forza di siffatta disciplina innovativa, in caso di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, l'ammissione a concordato preventivo:

- non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore ha attestato la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento;
- non impedisce la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici qualora l'impresa presenti in gara:
 - a) una relazione di un professionista qualificato che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) la dichiarazione di altro operatore qualificato per l'oggetto dell'appalto, il quale si sia impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie e a subentrare nell'impresa ausiliata nel caso in cui fallisca durante la gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque non sia più in grado di assicurare l'adempimento del contratto (si applica a tale riguardo l'art. 49 in tema di avvalimento).

L'impresa ammessa a concordato può partecipare alle gare in raggruppamento con altre imprese esclusivamente in qualità di mandante e la dichiarazione di cui alla lett. b) può essere resa da altra impresa raggrupata.

Le disposizioni sopra richiamate, rimangono quindi esterne al Codice dei contratti in quanto inserite nella legge fallimentare. Si rende comunque necessario un adeguamento in senso conforme dei bandi di gara.

In correlazione a tale novità, l'art. 38, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, che esclude dalle gare le imprese sottoposte a procedure concorsuali, viene all'uopo integrato dal comma 2 dell'articolo in esame, per fare salva la fattispecie del concordato preventivo con continuità aziendale.

Le disposizioni sopra citate non sono immediatamente applicabili.

NORMA TRASITORIA

In base alla norma transitoria del comma 3, le disposizioni in argomento si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 83/2012, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

Conversione:

Articolo sostanzialmente invariato con riferimento alle disposizioni applicabili alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici

<p>LODO ARBITRALE NEGLI APPALTI PUBBLICI (Art. 48)</p>	<p>Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o connesse ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la norma dispone che il lodo possa essere impugnato davanti alla Corte d'appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (comma 1).</p> <p>Con norma transitoria, il comma 2 dispone che tale motivo di impugnazione è applicabile anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del decreto in esame.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p>
<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Art. 53)</p>	<p>L'articolo apporta ulteriori modifiche alla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.L. 138/2011, con particolare riguardo agli ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali e all'adeguamento della disciplina al referendum popolare e alla normativa europea.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato in sede di conversione</p>
<p>ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA (Art. 64)</p>	<p>L'articolo istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro, <u>dalla quale vanno sottratti 5 milioni di euro destinati ad alimentare il Fondo di garanzia di cui ai commi 3 bis e 3 ter.</u></p> <p>Il comma 2 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata, la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.</p> <p><u>In base ai commi 3 bis e 3 ter inseriti dalla legge di conversione, nell'ambito della succitata dotazione finanziaria di 23 milioni di euro, 5 milioni di euro vengono destinati al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.</u></p> <p><u>Tale previsione è accompagnata da una modifica dell'art. 90, commi 12 e 13, della legge 289/2002, con la quale si estende il novero dei soggetti che possono accedere a tale fondo di garanzia, ore riferito, oltre alle società o associazioni sportive, anche ad ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.</u></p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato in sede di conversione</p>

**SOPPRESSIONE
SOCIETÀ IN HOUSE
(Art. 4)**

Il comma 1 prevede la soppressione delle società *in house* (nella fattispecie: società il cui fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazione di servizi alla pubblica amministrazione):

- mediante scioglimento delle stesse **entro il 31 dicembre 2013**, ovvero
- tramite alienazione delle partecipazioni detenute, con procedure ad evidenza pubblica, accompagnata dal contestuale affidamento del servizio per 5 anni **decorrenti dal 1 gennaio 2014**.

A far data dal 1 gennaio 2014, le amministrazioni che non abbiano provveduto allo scioglimento o all'alienazione nei termini sopra detti, non potranno affidare direttamente servizi alle società in argomento, né disporre rinnovi degli affidamenti in corso (comma 2).

Restano escluse dal campo di applicazione della norma (comma 3):

- le società che svolgono servizi ai cittadini;
- le centrali di committenza;
- Consip;
- Sogei;
- ulteriori società che saranno individuate con apposito D.P.C.M. sulla base delle particolari esigenze di interesse pubblico generale perseguite.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, fatte salve le eccezioni sopra elencate, a decorrere dal 1 gennaio 2014 saranno tenute a reperire sul mercato, mediante procedure ad evidenza pubblica, i beni e i servizi necessari al loro funzionamento. L'affidamento *in house* sarà possibile esclusivamente entro la soglia di 200.000 euro annui, salve le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza (e comunque non oltre il 31/12/2013) (commi 7-8).

La norma precisa che anche l'acquisizione di beni e servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato- associazioni e fondazioni diverse da quelle di ricerca- deve avvenire secondo le regole dell'evidenza pubblica, onde assicurare la massima concorrenzialità (comma 6).

**RIDUZIONE DELLA SPESA
PER BENI E SERVIZI NEL
SETTORE SANITARIO
(Art. 15, comma 13)**

Per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, sono previste le misure di seguito riportate.

- **Riduzione automatica importi contrattuali.** Gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.
- **Rinegoziazione contratti in corso.** Le aziende sanitarie sono tenute a rinegoziare i contratti in corso ed eventualmente a recedere dagli stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio dei contratti pubblici.
- **Ricorso alle centrali di committenza.** Gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di detto obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
- **Global service e facility management.** Costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e *facility management* in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici